



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° REPARTO - 4ª DIVISIONE

C/d. 5635

28 GEN. 2003

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003.

Si comunica che in data 18.12.2002 l'ARAN ha stipulato con le Confederazioni sindacali il Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi sindacali e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, pubblicato sul sito Internet dell'ARAN all'indirizzo : www.aranagenzia.it.

In particolare sono state individuate le organizzazioni sindacali rappresentative per il quadriennio normativo di contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 ai sensi dell'art. 1, comma 6.

Pertanto i permessi, i distacchi e le aspettative sindacali possono essere concessi esclusivamente alle organizzazioni sindacali così come denominate nella tavola n. 7 allegato al CCNQ del 18.12.2002 e solo le richieste provenienti dalle medesime sigle possono essere accolte.

Si ribadisce, inoltre, che i permessi sindacali retribuiti, secondo le modalità dettate dagli artt. 8, 9 e 10 del CCNQ del 7.8.1998, sono autorizzati dal responsabile dell'Ufficio/Ente dove presta servizio il dipendente per il quale l'organizzazione sindacale ha presentato richiesta. Copia dell'autorizzazione deve pervenire contestualmente alla scrivente, al fine di consentire il computo aggiornato del monte ore nazionale per singola sigla sindacale e verificarne la capienza, ai seguenti numeri di fax 06/49862424 o 06/49862419.

Per quanto concerne i distacchi sindacali, si invitano codesti Alti Comandi a sensibilizzare gli Enti dipendenti perché gestiscano gli stessi con maggiore attenzione e rigore, in caso di distacchi utilizzati con prestazione lavorativa ridotta, riguardo l'osservanza della tipologia scelta di part-time, verticale o orizzontale che sia.

Per quanto riguarda le delegazioni trattanti nei luoghi di lavoro, il subentro dei nuovi soggetti, ai sensi della norma contenuta nell'art. 6, comma 3, dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 9.8.2000 (comparto) e del 25.2.2001 (dirigenza), avviene in ciascun comparto e area dirigenziale, alla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003.

Pertanto si ribadisce che sino a tale data la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa rimane composta dai sindacati firmatari del CCNL che si sta applicando.

Le OO.SS. in indirizzo per conoscenza, sono invitate a far pervenire ai predetti fax della scrivente, in tempo utile, le richieste di distacco o aspettativa relative ai propri dirigenti sindacali. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNQ del 7.8.1998 è consentito per motivi di urgenza l'utilizzo del distacco o aspettativa solo dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D.ssa. Rosanna MARGIOTTA)

